

Regione Lazio

**DIREZIONE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA
E PESCA, FORESTE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 dicembre 2025, n. G16642

Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. D.G.R. n. 15 del 12/01/2023. Intervento SRA01 "Produzione integrata". Avviso pubblico. Anno 2026.

OGGETTO: Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. D.G.R. n. 15 del 12/01/2023. Intervento SRA01 "Produzione integrata". Avviso pubblico. Anno 2026.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente *ad interim* dell'Area Produzione Integrata e Sistemi di Qualità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del regolamento regionale 9/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 853 riguardante il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale 'Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste al dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di organizzazione n. G11479 del 10 settembre 2025 con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n.G14577 del 05/11/2025 riguardante il conferimento dell'incarico di dirigente *ad interim* dell'Area Produzione Integrata e Sistemi di Qualità alla dott.ssa Lina Selva;

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli

aromatizzati e il regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2290 di esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del citato regolamento (UE) 2021/2115;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/126, di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Piano Strategico della PAC per lo sviluppo rurale 2023-2027 (PSP), versione 1.2, approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022 contenente l'Intervento SRA01 "Produzione integrata";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 783 del 29 settembre 2022 concernente "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatico dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027.

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2023 concernente "Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell'attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027";

VISTO il Quarto emendamento (E4) al PSP 2023-2027, con il quale sono state proposte, tra l'altro, modifiche che hanno riflessi sul bando per la presentazione delle domande di sostegno relative all'intervento SRA01 "Produzione integrata";

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 669 del 26 ottobre 2023 concernente: Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 - Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 0410739, del 4 agosto 2023, in materia di divieto di doppio finanziamento per gli interventi a superficie o a capo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 404 del 12 giugno 2024 concernente: Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 - Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Modifica della DGR n. 669 del 26 ottobre 2023 concernente le disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 0410739, del 4 agosto 2023, in materia di divieto di doppio finanziamento per gli interventi a superficie o a capo;

VISTA la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI);

VISTO il Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G03964 del 01 aprile 2025 “Approvazione del documento norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – aggiornamento 2025;

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G05527 del 07 maggio 2025 “Approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – secondo aggiornamento 2025”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.G06913 del 03 giugno 2025 “Approvazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Lazio. SQNPI-Parte agronomica e norme tecniche di coltura-aggiornamento anno 2025;

RITENUTO di attivare, per l’annualità 2026, la raccolta di domande di sostegno (1° anno di impegno) e domande di pagamento per l’Intervento SRA01 “Produzione integrata” del PSP 2023-2027 e del CSR della Regione Lazio;

VISTO l’avviso pubblico per la raccolta di domande di sostegno (domande di prima annualità) e domande di pagamento a valere sull’Intervento SRA01 “Produzione integrata” del PSP 2023-2027 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

RITENUTO di approvare il citato avviso pubblico per la raccolta di domande di sostegno (domande di prima annualità) e domande di pagamento a valere sull’Intervento SRA01 “Produzione integrata” del PSP 2023-2027 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la definizione delle procedure per il trattamento delle domande e del sistema dei controlli e delle sanzioni dovrà garantire il rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti unionali sopra citati nonché dalle disposizioni nazionali e regionali;

TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale che costituisce il quadro normativo di riferimento per l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle ulteriori norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale;

RITENUTO necessario di dover stabilire che, ai fini della corresponsione del premio, l’agricoltore deve sottostare, per le domande di sostegno, a decorrere dal 01 gennaio 2026 e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione dell’intervento;

RITENUTO di dover procedere, con successivi provvedimenti, alla predisposizione del sistema delle riduzioni e delle esclusioni.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di attivare, per l’annualità 2026, la raccolta di domande di sostegno (domande di 1° anno d’impegno) e domande di pagamento per l’Intervento SRA01 “Produzione integrata” del PSP 2023-2027 e del CSR della Regione Lazio;
- di approvare l’avviso pubblico per la raccolta delle domande di sostegno (domande di 1° anno d’impegno) e domande di pagamento per l’Intervento SRA01 “Produzione integrata” del PSP 2023-2027 e del CSR della Regione Lazio (ALLEGATO A), come riportato nel documento allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che ai fini della corresponsione del premio, l'agricoltore deve sottostare, per le domande di sostegno, a decorrere dal 01 gennaio 2026 e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento;
- di procedere, con successivi provvedimenti, alla predisposizione del sistema delle riduzioni e delle esclusioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sui siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it

Ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore regionale
Dott. Roberto Aleandri



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
FORESTE**

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027
per la Regione Lazio *(In attuazione del Regolamento UE n. 2021/2115)*

BANDO PUBBLICO

Tipo Intervento: ENVCLIM (70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in
materia di gestione

Intervento: Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Codice Intervento (SM): SRA01

Nome Intervento: ACA 1 - produzione integrata

ANNUALITÀ 2026

Allegato A

INDICE

Riferimenti normativi	3
Articolo 1	
(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)	9
Articolo 2	
(Ambito territoriale di intervento)	10
Articolo 3	
(Requisiti e condizioni di ammissibilità)	10
Articolo 4	
(Soggetti beneficiari)	11
Articolo 5	
(Descrizione delle azioni, impegni e durata)	11
Articolo 6	
(Documentazione)	14
Articolo 7	
(Modalità, finalità e termini di presentazione delle domande)	15
ARTICOLO 8	
(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)	20
ARTICOLO 9	
(Valutazione ed istruttoria delle domande)	21
ARTICOLO 10	
(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)	25
ARTICOLO 11	
(Controlli e sanzioni)	25
ARTICOLO 12	
(Disposizioni generali)	26
ARTICOLO 13	
[Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)]	27
Allegato 1 – Dichiarazione di subentro	

BANDO PUBBLICO

Tipo Intervento: ENVCLIM (70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione.

Intervento: ACA 1 PRODUZIONE INTEGRATA**Codice Intervento (SM): SRA01- ACA 1-**

Il presente Bando pubblico detta le condizioni per la presentazione delle domande di sostegno (1° anno) per l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse nell'ambito dell'intervento SRA01 "Produzione Integrata" del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio. Annualità 2026.

L'agricoltore con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE)n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale della norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e successive modificazioni ed integrazioni;

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea del 02 dicembre 2022.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 173 del 3 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”.

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI).

DM n. 4890 del 08 maggio 2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 – SQNPI DM Capo Dipartimento n. 1347 del 28 aprile 2015 - gestione SQNPI Accordo del 26/09/17 Mipaaf - Mattm per standard unico sulla sostenibilità DM Capo Dipartimento del 30 giugno 2021, n. 2889 che modifica il precedente DM Capo Dipartimento n. 1347 del 28 aprile 2015 - gestione SQNPI DM del 16 marzo 2022, n. 0124900 che approva il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, istituito con DM del 23 giugno 2021 n. 0288989 DM del 16 settembre 2021, n. 438987 che istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera ortofrutticola.

D. Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Decreto MASAF n. 0147385 del 9 marzo 2023 concernente “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

Decreto MASAF n. 06600087 del 23 dicembre 2022 concernente: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

Decreto MASAF n. 0410739 del 04 agosto 2023 concernente: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del 6

Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale. Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

Circolare AGEA prot. n. 3166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21; Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 81286 del 02 novembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 e ssmmii;

Circolare AGEA Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ssmmii;

Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;

Istruzioni Operative n. 90 del 3 ottobre 2023: "Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027";

Circolare AGEA prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;

Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 "Gestione del fascicolo Aziendale Campagna 2024" e ss.mm.ii.;

Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA n.26 del 18 marzo 2024 e ssmmii relative alle tipologie di titoli di conduzione;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 21371 del 14/03/2024 - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 45980 del 07/06/2024 concernente "Programmazione 2023/27 – Interventi SIGC FEAGA e FEASR. Gestione della Riserva definita sulla base dei pagamenti effettuati al 30 giugno di ciascun anno.";

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 57040 del 19/07/2024 concernente "Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti. Nota integrativa prot. n. 88011 del 20/11/2024;

Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 80496 del 25/10/2024 concernente "Programmazione 2023/27 – Interventi SIGC FEAGA e FEASR. Gestione della Riserva definita sulla base dei pagamenti effettuati al 30 giugno di ciascun anno. Aggiornamento nota Agea n. 45980 del 07/06/2024";
Circolare Agea Coordinamento n. 0056966 del 19/07/2024 - misure urgenti per la gestione della rettifica della notifica di attività di produzione biologica (art. 17 del d.lgs. 148/2023) a seguito dell'applicazione del nuovo Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) di cui alla circolare AGEA n. 21371 del 14 marzo 2024

Circolare Agea Coordinamento n. 0094668 del 13/12/2024 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti – Monitoraggio mediante marker Rischio Abbandono

Circolare Agea Coordinamento n. 0003464 del 17/01/2025 - Nota di trasmissione - Documento tecnico AMS campagna 2024 e successive - Versione 1.0

Circolare Agea Coordinamento n. 00061173 del 28/01/2025 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti – Esiti Pre-Marker per Eco Schema 2

Circolare Agea Coordinamento n. 0021425 de 13/03/2025 - Nota di trasmissione - Documento tecnico AMS Campagna 2024 e successive - Versione 1.1.0

Circolare Agea Coordinamento n. 0050746 del 23/06/2025 - Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025 e seguenti.

Circolare Agea Coordinamento n. 0053039 del 01/07/2025 - Procedura per la gestione delle consulenze tecnico agronomiche delle produzioni aziendali.

Circolare Agea Coordinamento n. 0086932 del 30/10/2025 - “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”, campagna 2025”.

Delibera di Giunta regionale n. 489 del 04/07/2024 concernente “Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 e successive modifiche – Decreto MASAF n.147385 del 9 marzo 2023. Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024 e Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024. Applicazione del regime di condizionalità. Annualità 2024 e successive mmii;

Delibera di Giunta regionale n. 783 del 29 settembre 2022 concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC per il periodo 2023-2027. Assegnazione delle risorse FEASR alla Regione Lazio per le politiche di sviluppo rurale, proiezioni di spesa e definizione del Documento Programmatico dello Sviluppo rurale (DPSR) 2023-2027.

Delibera di Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2023 concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 -Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell’attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027”.

Delibera di Giunta regionale N. 669 del 26 ottobre 2023 concernente: Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 - Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 0410739, del 4 agosto 2023, in materia di divieto di doppio finanziamento per gli interventi a superficie o a capo.

Delibera di Giunta regionale N. 404 del 12 giugno 2024 concernente: Regolamenti UE n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del 2 dicembre 2021 - Piano Strategico della PAC (PSP) e Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Modifica della DGR n. 669 del 26 ottobre 2023 concernente le disposizioni di attuazione del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 0410739, del 4 agosto 2023, in materia di divieto di doppio finanziamento per gli interventi a superficie o a capo.

Determinazione dirigenziale n. G 03964 del 01 aprile 2025 “Approvazione del documento norme

tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – aggiornamento 2025;

Determinazione dirigenziale n. G 05527 del 07 maggio 2025 “Approvazione del documento “Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – secondo aggiornamento 2025”;

Determinazione Dirigenziale n. G06913 del 03 giugno 2025 “Approvazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Lazio. SQNPI-Parte agronomica e norme tecniche di coltura-aggiornamento anno 2025.

Quarto emendamento (E4) al PSP 2023-2027, con il quale sono state proposte, tra l'altro, modifiche che hanno riflessi sul bando per la presentazione delle domande di sostegno relative al presente intervento SRA01. Nell'ambito di questa modifica è prevista l'introduzione di un premio a superficie per la coltura del nocciolo coltivata secondo il sistema di qualità produzione integrata (SQNPI). Tale premio è commisurato a 215 euro/ettaro e tiene conto del calcolo effettuato dal CREA nell'ambito della relazione di giustificazione dell'aiuto prodotta dal MASAF riportata in allegato al piano strategico della Pac (PSP).

Eventuali ulteriori norme emanate successivamente e pertinenti per l'annualità 2026 s'intendono integralmente richiamate.

Ai fini del presente bando pubblico s'intende:

- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 2021/2115.

Definizioni

Ai fini del presente bando pubblico si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

ACA: Agro-Climatico-Ambientali;

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio;

AMS: Sistema di monitoraggio delle superfici, è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente;

APPEZZAMENTO FISSO: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno;

CSR: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

DPI: Disciplinari di produzione integrata;

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale;

INADEMPIENZA: con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla normativa unionale, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;

oppure

con riferimento alla condizionalità, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e dal Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della regione Lazio per il periodo 2023-2027, che adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie. In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 oltreché alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

PAN: Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

PARCELLA DI RIFERIMENTO: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole;

PSP: Piano Strategico della PAC 2023 2027;

SRA: Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;

SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare;

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SOI: Superficie Oggetto di Impegno. Si riferisce a tutte le superfici indicate nella domanda di sostegno per la richiesta di contributi. Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici non dovranno essere state identificate con "Nessuna Pratica" sul Piano di Coltivazione;

SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale da Produzione Integrata - La Legge n. 4 del 03 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base del Piano di Controllo conforme alle linee guida nazionali;

VeCi: Sistema Informativo della Verifica e Controllabilità degli Interventi. È il sistema di controllo informatizzato degli impegni, criteri e obblighi (ICO) definiti dal bando. Ciascun ICO, a sua volta, è costituito da uno o più "elementi di controllo" (EC), necessari alla verifica delle infrazioni o alla valutazione delle riduzioni. Ogni elemento di controllo contiene la descrizione, dettagliata per passi successivi, delle modalità di controllo.

Articolo 1 **(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)**

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN). La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più puntuale all'esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa. Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture. I "disciplinari di produzione integrata" vigenti della Regione Lazio sono stati approvati con:

- Determinazione dirigenziale n. G 03964 del 01 aprile 2025 "Approvazione del documento norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – aggiornamento 2025;
- Determinazione dirigenziale n. G 05527 del 07 maggio 2025 "Approvazione del documento "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti – secondo aggiornamento 2025";
- Determinazione Dirigenziale n. G06913 del 03 giugno 2025 "Approvazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Lazio. SQNPI - Parte agronomica e norme tecniche di coltura-aggiornamento anno 2025.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della "Direttiva Habitat" 92/43/CEE e della "Direttiva Uccelli" 2009/149/CE (es. PAF regionali).

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Con il presente Bando pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno/pagamento (1° anno d'impegno) per l'anno 2026 a valere sull'Intervento SRA01 del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027.

L'intervento è applicabile esclusivamente alle superfici agricole regionali coltivate a vite e/o nocciolo per le quali sono stati approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

Articolo 2 **(Ambito territoriale di intervento)**

L'intervento è applicabile per le sole superfici agricole regionali coltivate a vite e/o nocciolo.

Articolo 3 **(Requisiti e condizioni di ammissibilità)**

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, per le domande di sostegno presentate con il presente bando pubblico, alla data del 01 gennaio 2026 e mantenuti per l'intera durata dell'impegno pari a tre (3) anni.

Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

- a) **C04.** Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio;
- b) **C05.** Le superfici eleggibili sono esclusivamente le superfici regionali coltivate a vite e nocciolo individuate in SQNPI.

L'intervento è applicabile esclusivamente alle superfici agricole regionali coltivate a vite e/o nocciolo per le quali sono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale. Il beneficiario deve partecipare all'intervento con l'intera superficie aziendale eleggibile a vite e/o nocciolo ricadente nel territorio della Regione Lazio.

- c) **C06.** Possesso di una superficie minima pari ad un ettaro (1ha di Superficie oggetto di impegno - SOI), ricadente all'interno del territorio regionale;
- d) Essere Agricoltore in attività.¹
- e) Aver costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale, come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999. In merito alle modalità si rimanda alle procedure già in essere. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate dall'OP Agea sono da considerarsi automaticamente recepite.

¹ «Agricoltore in attività»: sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;
 b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
 c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Le aziende in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

Per Interventi pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione senza soluzione di continuità nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione o perdita del titolo legittimo ed esclusivo sono considerate superfici non ammissibili, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Riduzione superficie sotto impegno (SOI)" dell'art 7.

La mancanza di uno dei criteri richiesti determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati.

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

I beneficiari devono essere al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- C01. agricoltori in attività singoli o associati:
oppure
- C02. Enti pubblici gestori di aziende agricole
oppure
- C03. Altri gestori del territorio, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

Articolo 5 (Impegni, obblighi e durata)

5.1 Impegni

L'intervento deve:

- riguardare un periodo d'impegno di durata pari a tre anni (3) dove la singola annualità d'impegno è riferita all'anno solare (01 gennaio-31 dicembre). Per l'annualità 2026 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 01 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2028 per una durata complessiva pari a tre (3) anni;
- riguardare impegni applicabili ad "appezzamenti fissi" quindi le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle, per tutta la durata dell'impegno;
- nell'ambito delle superfici assoggettate all'impegno, l'intervento deve essere applicato su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture della vite e/o nocciolo per le quali sono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale (DPI).

- **I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale**, articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.

In particolare:

a) Lavorazioni del terreno:

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e nel caso di nuovo impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Regole specifiche sono previste per i sovesci.

b) Irrigazione:

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali e dai DPI 2025.

c) Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità per le colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai cinque (5) anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure, adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60Kg/ha/anno.

d) Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari.

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

e) Scelta del materiale di moltiplicazione

Nuovi impianti di vigneti e nocciolo: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato, presenza di passaporto delle piante.

I disciplinari vengono applicati a livello di azienda, unità produttiva, coltura secondo le disposizioni regionali.

- **I02 Tenuta del registro delle operazioni** (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previsti dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalla Regione.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di SRA29 "Produzione biologica".

5.2 Obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- **O01** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- **O02** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

CODICE	DESCRIZIONE
GAEC05	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
GAEC06	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
GAEC07	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee
SMR01	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
SMR02	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
SMR08	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Inoltre, deve essere rispettato quanto previsto dalle seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- Requisiti minimi in materia di fitosanitari (RM FIT);
- Requisiti minimi in materia di Fertilizzanti (RM Fert).

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115), della condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115), dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, si rimanda al Decreto MASAF n. 0147385 del 9 marzo 2023 ed alla DGR n. 460 del 8 agosto 2023 concernente "Elenco degli impegni inerenti alle regole di condizionalità di cui al Regolamento (UE)2021/2115 e successive modifiche – Decreto MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023. Applicazione del regime di condizionalità. Annualità 2023" e

ssmmii.

Articolo 6 (Documentazione)

6.1 Presentazione della domanda di sostegno/pagamento

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell'articolo successivo, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Fatte salve le eccezioni previste nell'ambito della trasmissione del modulo di domanda di cui all'articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Ferma restando la decorrenza degli impegni fissata, per le domande di sostegno raccolte con il presente bando, al 1° gennaio 2026, seguiranno, di concerto con le disposizioni dell'OP Agea, opportune istruzioni operative, unitamente alla definizione delle relative tempistiche, sulla base delle quali si potrà procedere con le operazioni di compilazione e rilascio delle domande.

6.2 Eventuale documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate alle sole superfici assoggettate ad impegno comportano l'osservanza di alcuni adempimenti.

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni colturali

Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro 2 (due) mesi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro I "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare, è indispensabile riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di pagamento ed il CUA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Articolo 7 (Modalità, finalità e termini di presentazione delle domande)

7.1 Modalità di presentazione

Presentazione domanda unificata – endoprocedimento CSR sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento, per l'accesso al regime di aiuto introdotto con il presente intervento, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che

la accompagnano.

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, attraverso il successivo iter di controllo e pagamento delle domande, nella fase di compilazione della domanda stessa, vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali incongruenze che, nella successiva fase istruttoria, potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

Il sostegno è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnino a rispettare quanto previsto dall'intervento per tutto il periodo d'impegno così come previsto dall'articolo 5 del presente bando pubblico.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande. Ne consegue che, in conformità con l'Art. 3, la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale.

Per la tenuta, costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda a quanto riportato nelle Istruzioni Operative dell'Organismo pagatore AGEA, richiamate integralmente, che definiscono il contenuto del piano di coltivazione grafico (PCG) unitamente alle regole e alle modalità di compilazione. Il PCG è integrato con la carta dei suoli e la nuova parcella di riferimento.

La compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG) è propedeutica alla predisposizione della domanda unificata.

Ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda unificata, per i pagamenti dello Sviluppo Rurale e per i Pagamenti Diretti, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 Reg. (UE) 2022/1173, fornito da AGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale.

Gli elementi da indicare nella domanda unificata sono quelli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e ss.mm.ii., in conformità agli articoli 3 - 9 del Reg. (UE) n. 2022/1173, dalle circolari Agea prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 e n. 21371 del 14 marzo 2024 e ss.mm.ii.

In particolare, la domanda geospaziale è caratterizzata dalle seguenti informazioni:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di sostegno.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unificata e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2026 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della decorrenza dell'impegno ossia prima del 1° gennaio 2026.

La compilazione e la stampa delle domande unificate come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*, deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

La domanda unificata prevede l'utilizzo di set informativi definiti dalla Autorità di Gestione Regionale in maniera propedeutica relativi a:

- predisposizione bandi, durata impegni e finalità di domanda;
- associazione prodotti/unit amount;
- associazione titoli di conduzione;
- associazione forma giuridica;
- combinazione e compatibilità tra interventi;
- combinazione e compatibilità tra operazioni;
- definizione regole di demarcazione tra Sviluppo rurale e Domanda Unica, INTERVENTI SETTORIALI (Ex OCM) e vendemmia verde.

Modalità e termini di presentazione della domanda di adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

I beneficiari dell'Intervento SRA01 "produzione integrata", hanno l'obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) (esclusivamente con finalità ACA o ACA + Marchio) per l'intero periodo di durata degli impegni di CSR e per la totalità della superficie assoggetta ad impegno in SRA01.

L'adesione e le successive conferme annuali sono effettuate tramite il sistema informativo nazionale di produzione integrata al seguente indirizzo web: <https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>.

I termini di presentazione delle domande di adesione e di conferma impegno sono definiti annualmente dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) e recepite a livello regionale secondo le disposizioni definite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dell'OP.

La norma del SQNPI prevede che, per la prima annualità, l'operatore possa presentare domanda di adesione al sistema nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio ed il 15 maggio (salvo successive modifiche e/o proroghe del termine). Gli impegni dell'operatore dovranno essere rispettati, a prescindere dalla data di adesione, a partire dal 1° gennaio.

L'OdC (Organismo di controllo), a seguito della presa in carico della domanda di adesione e seguente controllo ispettivo, rilascia un'apposita attestazione di conformità agro-climaticoambientale (ACA), valido ai fini del pagamento annuale del premio.

Sistema di monitoraggio delle superfici

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente.

Riduzione superficie sotto impegno (SOI)

Durante il periodo d'impegno è possibile ridurre la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI), con una tolleranza massima complessiva, in riduzione, del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento.

Se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20% non si effettua alcun recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti.

Se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ed ammessa con la domanda di sostegno e

quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

L'impegno sull'intervento SRA01 è su appezzamenti fissi e non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò tuttavia non avviene se:

- Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore, così come definite dall'art. 3 del Reg. (UE) 2116/2021.
- Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

7.2 Finalità di presentazione delle domande

Nella domanda è indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. domanda iniziale;
2. domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173.

Domanda iniziale

È la domanda di sostegno e pagamento presentata per la campagna 2026 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

La domanda unificata è identificata univocamente da un codice identificativo (numero domanda) e da codici identificativi legati a ciascuna tipologia di procedimento (ambito Domanda Unificata e ambito Sviluppo Rurale) anch'essi univoci (codice a barre).

Per lo Sviluppo rurale, ciascuna sezione relativa ad un intervento/impegno, sarà considerata valida solo se la relativa sezione di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (Ue) n. 2022/1173

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia – i beneficiari possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno nei limiti e alle condizioni previsti al paragrafo 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023-2027.

Comunicazione di ritiro ai sensi ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 2022/1173 (ritiro totale)

È possibile presentare una comunicazione di ritiro totale della domanda ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2022/1173, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate nella sua domanda.

Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare presso la Regione una comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la sezione precedentemente presentata con la domanda unificata.

L'autorità competente (Regione) esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Agea con successive istruzioni operative, che s'intendono integralmente richiamate, fornisce indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande unificate.

7.3 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2026 sono quelli che verranno impartiti dall'OP AGEA attraverso le relative istruzioni operative alle quali si rimanda integralmente e che verranno opportunamente rese note con apposite circolari.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Obblighi del CAA mandatario per la compilazione, stampa e rilascio delle domande unificate:

1. osservare le vigenti ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA ² relativamente alle modalità di presentazione delle domande tramite portale SIAN ed in particolare la modalità di sottoscrizione della domanda unificata.
2. conservare e custodire la domanda cartacea e la documentazione allegata (in caso di firma autografa, anche il documento di identità in corso di validità) e renderle disponibili per eventuali controlli per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Sono considerate irricevibili seppur rilasciate a livello informatico le domande presentate oltre i termini stabiliti dal presente articolo.

7.4 Ampliamento degli impegni

Ferma restando la continuità dell'impegno sulle superfici dichiarate nella domanda di sostegno, non sono consentite variazioni in aumento delle superfici oggetto di impegno.

Il beneficiario può aumentare la superficie (SOI) ad impegno, solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

7.5 Cessione parziale o totale di azienda

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

² Modalità di sottoscrizione della domanda unificata.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il subentrante è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, prevede che il subentrante inoltri all'ADA territorialmente competente, apposita dichiarazione compilata sulla base dell'ALLEGATO n. 1 "dichiarazione subentro", sottoscritta anche dal cedente. Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

7.6 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

In conformità con l'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021, la "causa di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente
- b) l'azienda;
- c) la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Le cause di "forza maggiore" e le circostanze eccezionali devono essere comunicate dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

7.7 Annualità successive

Ogni anno successivo al primo, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

ARTICOLO 8

(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)

L'intervento prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti, calcolati mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi derivanti dall'adozione del metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile sottoposta a impegno.

Coltura	euro/ettaro/ anno
VITE ³	€ 400,00
NOCCIOLO	€ 215,00

³ Vite da tavola e da vino.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, si procederà ad un abbattimento proporzionale dell'importo dell'aiuto.

Non sono previsti criteri di selezione per il presente intervento.

Per il presente intervento, il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con la sola SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità.

Collegamento con altri interventi del Piano Strategico della PAC (PSP)

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di Produzione Integrata, all'interno dei programmi operativi del settore ortofrutta.

Nel caso di Produzione integrata finanziata con l'intervento settoriale nei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di Produttori, il beneficiario al momento di adesione alla Produzione Integrata può scegliere la fonte di finanziamento se riconducibile all'intervento settoriale o, in alternativa, alla SRA01 dello sviluppo rurale.

In caso di adesione alla vendemmia verde non viene corrisposto il premio SRA01 sulla vite. Tale demarcazione è finalizzata ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

L'intervento SRA01 non è cumulabile in alcun caso con l'intervento SRA29 Agricoltura Biologica.

L'intervento SRA01 è compatibile con gli interventi SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna e SRC01 - pagamento compensativo zone agricole natura 2000.

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con la SRA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità.

I premi previsti dal presente intervento terranno conto della cumulabilità degli impegni con il regime previsto dagli Eco schemi e dal PSP al fine di non effettuare doppi finanziamenti per medesimi impegni. L'elenco degli impegni cumulabili e le eventuali e relative riduzioni del premio sono elencati nei provvedimenti di cui alla Delibera di Giunta regionale N. 669 del 26 ottobre 2023, Delibera di Giunta regionale N. 404 del 12 giugno 2024 e successive modifiche e integrazioni le cui disposizioni sono integralmente richiamate.

Nel caso di sovrapposizione di impegni tra Ecoschema e SRA, la demarcazione è a carico della SRA. Il rischio di sovra compensazione è annullato attraverso la riduzione del premio ascrivibile alla SRA in sovrapposizione.

Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115⁴ è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ARTICOLO 9

(Valutazione ed istruttoria delle domande)

Ferme restando le procedure di istruttoria automatizzata di cui al successivo paragrafo 9.2, il procedimento amministrativo inerente alla concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e ss. mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione del modulo di domanda.

L'OP trasmette alla Regione l'elenco delle domande presentate/rilasciate tramite apposita reportistica con la contestuale determinazione del totale dell'importo richiesto.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la *ricevibilità delle domande*, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l'inoltro del modulo di domanda e dell'apposita reportistica trasmessa dall'Organismo Pagatore AGEA).

Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione.

Resta inteso che l'obbligo della verifica inerente alla sottoscrizione della domanda unificata e in caso di firma autografa, la conservazione del documento di identità in corso di validità, è a carico del competente CAA.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento dell'inizio dell'impegno della domanda di sostegno/pagamento e mantenuti nel corso del periodo di impegno.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione.
- le domande dichiarate irricevibili.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa, con l'eventuale recupero delle somme, ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ove ne ricorrano le condizioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento, ove ne ricorrano le condizioni.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è attivata una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VECI (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi).

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione regionale che comunica l'esito all'Organismo Pagatore AGEA attraverso i così detti Indicatori Tecnici di Controllo (ITC).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN. Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

L'elenco degli Impegni, Criteri ed Obblighi della VECI, verrà pubblicato successivamente sul portale della Regione Lazio.

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA sulla base delle risultanze dell'istruttoria automatizzata e laddove necessario dalle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale, in conformità con l'articolo 5, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto dell'inizio impegno della domanda; per le domande di sostegno raccolte con il presente bando pubblico, gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2026 ed hanno durata triennale (1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028).

In riferimento al calcolo delle eventuali riduzioni ed esclusioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In riferimento ai requisiti per il pagamento e nello specifico per la documentazione antimafia, si rimanda alle istruzioni operative dell'OP AGEA, richiamate integralmente, e che saranno tempestivamente divulgate.

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2116/2021, lo Stato membro ha l'obbligo di attivare le procedure volte al

recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. In particolare, in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP AGEA.

9.5 Accesso agli atti e chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

L'Organismo Pagatore AGEA e le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, a ciascun agricoltore, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

L'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata anche dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale

come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP che saranno automaticamente recepite.

ARTICOLO 10 **(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)**

Il presente bando pubblico consente la presentazione di domande di sostegno/pagamento (1° anno d'impegno).

Per l'attuazione dell'Intervento in conformità con il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio, è previsto, uno stanziamento per l'annualità 2026 pari a:

SRA01 - produzione integrata – euro 1.500.000,00

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno dichiarate ammissibili, si procederà ad un abbattimento proporzionale dell'importo dell'aiuto.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno/pagamento istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nel presente bando pubblico.

ARTICOLO 11 **(Controlli e sanzioni)**

In materia di controlli ed applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Piano Strategico Nazionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali nonché di specifiche norme regionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici dell'intervento cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza.

Ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento sono automaticamente recepite.

ARTICOLO 12
(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.

Articolo 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

TITOLO

Gestione ed erogazione dei contributi di cui al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio (*In attuazione del Regolamento UE n. 2021/2115*) AVVISO PUBBLICO -Codice Intervento (SM): SRA01 -Nome Intervento: ACA 1 - Produzione Integrata. Annualità 2026.

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che riguardano le attività connesse alla gestione del presente intervento.

I dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure del presente avviso saranno solo quelli di coloro che faranno relativa domanda. Pertanto, il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis).

La Regione Lazio, in esecuzione del presente avviso, tratterà i dati personali dei legali rappresentanti, ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari.

I dati personali trattati, forniti direttamente dall'interessato, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti ratione materiae, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, vengono conservati nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo ai predetti soggetti incaricati. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonimizzati.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:
 telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
 modulo di contatto disponibile alla seguente url:
<https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
 e-mail: urp@regione.lazio.it
 PEC: urp@pec.regione.lazio.it.



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE dei DATI ("DPO")

La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (*Data Protection Officer*), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.



CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

[x] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale);

[x] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, fax);

[] Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID);

[x] Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, codice IBAN);

[x] Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

[x] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...);

[x] Dati relativi all'ubicazione;

[x] Dati relativi alla salute;

[x] Altro (dati patrimoniali e reddituali).



LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente avviso.

La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere la partecipazione all'avviso, presa in carico dell'istanza, istruttoria, l'accoglimento della domanda di aiuto/concessione, ecc.



FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti sono effettuati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) esecuzione dei propri compiti ed esercizio dei propri pubblici poteri;

b) adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria.

Nello specifico, tali finalità riguardano le attività relative alla valutazione delle domande di sostegno/pagamento in risposta al presente avviso.

Base giuridica

Il trattamento è effettuato ai sensi del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per l'Italia approvato con decisione della Commissione europea del 02 dicembre 2022 e del presente Avviso.

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. C) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR);

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati

	membri (art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e art. 2-sexies del Cod. Privacy); il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 10 del GDPR e 2-octies Cod. Privacy.
--	---

Accesso agli atti	Base giuridica Il trattamento in relazione ad eventuali istanze di accesso agli atti amministrativi è effettuato ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. La condizione di liceità del trattamento oggetto della informativa è da ricondursi all'interno dell'art. 6 del GDPR (Interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR).
--------------------------	--

Trasparenza amministrativa	Base giuridica Il trattamento in relazione ad eventuali istanze di accesso civico generalizzato è effettuato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013. La condizione di liceità del trattamento oggetto della informativa è da ricondursi all'interno dell'art. 6 del GDPR (Interesse pubblico ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e par. 3, lett. a) e b) del GDPR).
-----------------------------------	---



PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati trattati sono conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla data del pagamento finale. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono:

- Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di soggetti esterni. I dati raccolti saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti dell' AGEA in qualità di Organismo Pagatore e LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate alla sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.



- Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare e del responsabile/i del Trattamento (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- Eventuali altri destinatari: I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, alla Commissione Europea e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in "completa autonomia" quali: INPS, Prefetture, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni (per), assicurazioni, banche etc.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i richiedenti e la Regione.



TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità (5); non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.



Posto che il trattamento è necessario per l'espletamento delle valutazioni del presente avviso, la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non risultassero idonei, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Si informa l'interessato che, in alcuni casi, i dati dei richiedenti saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.



RECLAMI

È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

(⁵) Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA,
FORESTE.**

Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la
Regione Lazio
(In attuazione del Regolamento UE n. 2021/2115)

BANDO PUBBLICO

Tipo Intervento: ENVCLIM (70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in
materia di gestione

Intervento: Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

Codice Intervento (SM): SRA01

**Nome Intervento: ACA 1 - produzione integrata
ANNUALITÀ 2026**

ALLEGATO 1

Dichiarazione di subentro

Comunicazione di subentro nell'impegno**Reg. (UE) N. 2021/2115****DICHIARAZIONE DEL SUBENTRANTE/CEDENTE NELL'IMPEGNO****Parte relativa al subentrante:**

Il/la _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
_____ il _____ e residente in _____ (____)
via _____ n. _____ CAP _____
codice fiscale _____, in qualità di:

☐ imprenditore agricolo singolo

☐ rappresentante legale dell'imprenditore agricolo associato (indicare denominazione):

partita IVA _____

DICHIARA

1) di aver acquisito i terreni richiesti a premio nella domanda di pagamento annualità _____ n. Codice Domanda Agea _____ riportati nell'Allegato al presente modulo, dal beneficiario iniziale _____, nato a _____ il _____ residente in _____ Provincia _____ via _____ n. _____ CAP _____ codice fiscale _____ PIVA _____

2) che i predetti terreni sono stati acquisiti in data _____ e che in tale data il sottoscritto è subentrato negli impegni assunti dal cedente con la predetta domanda di pagamento annualità _____ per il restante periodo d'impegno;

3) di impegnarsi a rispettare nei terreni acquisiti, riportati in Allegato, gli impegni previsti dall'intervento _____ del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027 per la Regione Lazio, per il restante periodo d'impegno e di essere a conoscenza dei vincoli, delle disposizioni e delle modalità di applicazione riportati sul CSR regionale e sulle disposizioni attuative regionali nonché degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale;

5) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall'OP AGEA anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del cessionario in caso di mancato rispetto degli impegni sui terreni ceduti riportati nell'Allegato.

Eventuali note aggiuntive del subentrante:

_____ li _____

Lì, _____

Data _____

Il Subentrante _____

Parte relativa al cedente:

☐ La cessione dell'azienda è stata effettuata per tutta la superficie (subentro totale)

☐ La cessione dell'azienda è stata effettuata per una parte di superficie aziendale (subentro parziale;
indicare fogli e particelle catastali)

Eventuali note aggiuntive del cedente:

Lì, _____

Data _____

Il cedente _____

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità sia del subentrante sia del cedente.

[illegible]